

anche a fattispecie nelle quali merci da tale regolamento contemplate, le quali, in transito da un paese extracomunitario ad altro paese anch'esso extracomunitario, sono state provvisoriamente bloccate dall'autorità doganale di uno Stato membro in forza del suddetto regolamento e su richiesta di un titolare del diritto che si pretende leso e la cui impresa ha sede in territorio extracomunitario, tenuto conto del fatto che in uno Stato membro della Comunità europea sussiste una registrazione di marchio.

(¹) GU L 27, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof con ordinanza 15 febbraio 2000 nella causa proposta da Rudolf Gabriel

(Causa C-96/00)

(2000/C 149/45)

L'Oberster Gerichtshof, con ordinanza 15 febbraio 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 13 marzo 2000, nella causa proposta da Rudolf Gabriel ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

Se il diritto concesso ai consumatori nell'art. 5j della legge austriaca sulla tutela dei consumatori, BGBl 1979/140, nella formulazione dell'art. 1, n. 2, della legge sui contratti a distanza, BGBl I 1999/185, di poter chiedere in via giudiziaria agli imprenditori il premio apparentemente vinto, allorché questi ultimi inviano (hanno inviato) promesse di vincita o altre analoghe comunicazioni a un determinato consumatore e con la formulazione di queste comunicazioni suscitano (hanno suscitato) l'impressione che il consumatore ha vinto un determinato premio, costituisca ai sensi della Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 27.9.1968

1. Un diritto di natura contrattuale ai sensi dell'art. 13, n. 3

oppure:

2. un diritto di natura contrattuale ai sensi dell'art. 5, n. 1

oppure:

3. un diritto derivante da comportamento illecito ai sensi dell'art. 5, n. 3.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, presentato il 15 marzo 2000

(Causa C-98/00)

(2000/C 149/46)

In data 15 marzo 2000 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Richard Wainwright, consigliere giuridico principale presso il servizio giuridico della Commissione, e Panagiótis Panagiotópulos, esperto dell'amministrazione nazionale distaccato presso il servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.

La ricorrente chiede che la Corte di giustizia voglia:

— dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato e, in subordine, non avendo comunicato alla Commissione, nel termine stabilito, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE(¹), che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato e di tale direttiva;

— condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il carattere vincolante delle disposizioni degli artt. 249 CE, terzo comma, e 10 CE (ex artt. 189 e 5 del Trattato CE) impone agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie al fine di recepire le direttive nell'ordinamento giuridico interno prima dello spirare del termine fissato a questo scopo, e di comunicare immediatamente tali misure alla Commissione. Tale termine è scaduto il 1° gennaio 1998 senza che la Repubblica ellenica abbia comunicato alla Commissione le disposizioni di recepimento di tale direttiva nel proprio ordinamento.

(¹) GU L 76 del 23 marzo 1992, pag. 14.